

**ACCORDO PER L'ANTICIPAZIONE DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO
PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE
DI CONSULENTE DEL LAVORO**
(art. 6 , comma 4, DPR 7 Agosto 2012 n.137)

Tra

Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Pisa, con sede in Pisa, via Cosimo Ridolfi, n 10 – Pisa C.F. 80003670504 in persona del Direttore, Prof. Luca Spataro (d'ora in poi, sinteticamente, Dipartimento)

e

Consulta dei Consigli Provinciali Ordine Consulenti del Lavoro della Regione Toscana, domicilio digitale: consultatoscanaordine@consulentidellavoropec.it, con sede in Livorno, Via Strozzi 1- C.F. 94093990482, in persona del Presidente pro-tempore Gloria Cappagli (d'ora in poi sinteticamente "Ordine")

- Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante *"Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro"*;
- l'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo cui *"La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini ed il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica"*;
- l'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, secondo cui *"il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine o Collegio, il Ministro dell'Istruzione, Università e della Ricerca ed il Ministro Vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I Consigli territoriali e le Università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti"*
- il Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di consulente del lavoro approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro con delibera n. 327 del 23 ottobre 2014, con parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2014;
- vista la precedente Convenzione Quadro fra il M.I.U.R., il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 24 Luglio 2013;
- vista la Convenzione Quadro fra il M.I.U.R., il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 23 Marzo 2018;

considerato

- il ruolo essenziale che le parti sottoscriventi il presente accordo rivestono per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l'esperienza professionale;
- la Convenzione Quadro fra il MIUR, Il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 23 Marzo 2018 (in seguito, per brevità espositiva, denominata "Convenzione Quadro");
- che i percorsi formativi dei corsi di Laurea di I livello triennali e Magistrali attivati presso il Dipartimento di Economia e Management presso l'Università di Pisa e indicati nell'art. 3 della presente convenzione rispondono ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro;

convengono quanto segue

Art. 1 - Finalità dell'accordo

La presente Convenzione è finalizzata ad agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrandola formazione con l'esperienza professionale.

Art. 2 – Impegni delle parti

Le parti firmatarie si impegnano a:

- a) Collaborare nella attivazione di un percorso universitario che, unificando l'esperienza valorizzante dell'alternanza tra formazione e lavoro, ottimizzi i tempi per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro mediante l'ammissione al tirocinio professionale di cui all'art.9, comma 6, del D.L. 24 Gennaio 2012 n.27, durante il corso di studio caratterizzante;
- b) Regolamentare il tirocinio curriculare incluso nel piano di studio dell'Università.

Art. 3 - Tipologie dei corsi di studio

Per lo svolgimento di parte del periodo di tirocinio, valevole per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno dei corsi di laurea, l'Ordine si impegna ad attivare il predetto periodo di tirocinio nell'ambito dei seguenti percorsi formativi:

- a) Lauree triennali o a ciclo unico appartenenti alle classi di seguito indicate:
 - L-16: Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione;
 - L-18: Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale;
 - L-33: Scienze Economiche;
- a) Lauree magistrali appartenenti alle classi:
 - LM-56: Scienze dell'Economia
 - LM-77: Scienze Economico-Aziendali.

L'Ordine riconosce per l'ammissione al periodo di tirocinio i seguenti corsi di laurea (che rientrano nelle classi previste dall'art. 5 della Convenzione Quadro e sopra richiamate):

- Corso di Laurea in Economia Aziendale, limitatamente al curriculum di "Libera Professione" e al curriculum di "Amministrazione e Contabilità";
- Corso di Laurea magistrale in "Consulenza professionale alle aziende".

I percorsi formativi sopra indicati consentono l'acquisizione dei **crediti formativi minimi previsti nell'art. 3 della Convenzione Quadro**:

almeno **18 CFU** nell'Area 12 – Scienze giuridiche:

- IUS/01 – Diritto Privato;
- IUS/04 – Diritto Commerciale;
- IUS/07 – Diritto del Lavoro;
- IUS/10 – Diritto Amministrativo;
- IUS/12 – Diritto Tributario;
- IUS/14 – Diritto dell'Unione Europea.

e almeno **12 CFU** nell'Area 13 – Scienze economiche e statistiche

- SECS-P/01 – Economia Politica;
- SECS-P/07 – Economia Aziendale;
- SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese;
- SECS-P/10 – Organizzazione aziendale.

Art. 4 – Requisiti per l'ammissione al tirocinio professionale

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea di cui all'art. 3 che abbiano acquisito, rispettivamente, **almeno 90 CFU per gli iscritti ai corsi di laurea triennale, almeno 60 CFU per gli iscritti al corso di laurea magistrale** e almeno 150 CFU per le lauree a ciclo unico, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, tramite istanza da presentare al Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di riferimento, aderente alla convenzione entro il 31 gennaio di ogni anno.

Per poter essere ammessi al predetto periodo di tirocinio ed essere iscritti al Registro dei Praticanti, gli studenti dovranno inoltre avere superato con profitto gli esami nelle seguenti discipline, ritenute caratterizzanti i singoli Corsi di laurea e ritenuti dalle parti fondamentali per il proficuo svolgimento del praticantato, con l'acquisizione dei crediti formativi universitari (CFU) secondo le seguenti modalità.

TRIENNALE – Corso di Laurea in "Economia Aziendale" – Curriculum di "Libera Professione".

- **almeno 9 CFU** tra i seguenti corsi di insegnamento: Bilancio (SECS-P/07 - 9 CFU); Tecnica professionale (SECS-P/07 9 CFU); Revisione aziendale (SECS-P/07 9 CFU); Organizzazione aziendale (SECS-P/10 – 9 CFU);
- **almeno 9 CFU** tra i seguenti corsi di insegnamento: Diritto privato (IUS/01 – 9 CFU), Diritto Commerciale (IUS/04 – 9 CFU); Diritto Tributario (IUS/12 -9 CFU)

TRIENNALE – Corso di Laurea in “Economia Aziendale” – Curriculum di “Amministrazione e Contabilità”.

- **almeno 9 CFU** tra i seguenti corsi di insegnamento: Bilancio (SECS-P/07 - 9 CFU); Ragioneria Applicata (SECS-P/07 9 CFU); Revisione aziendale (SECS-P/07 9 CFU); Organizzazione aziendale (SECS-P/10 – 9 CFU);
- **almeno 9 CFU** tra i seguenti corsi di insegnamento: uno tra i seguenti: Diritto privato (IUS/01 – 9 CFU); Diritto Commerciale (IUS/04 – 9 CFU); Diritto Tributario (IUS/12 -9 CFU)

MAGISTRALE – Corso di laurea Magistrale in “Consulenza Professionale alle Aziende”.

- **almeno 6 CFU** tra i seguenti corsi di insegnamento: Bilancio e principi contabili (SECS-P/07 - 9 CFU); Revisione contabile (SECS-P/07 - 9 CFU); Tecnica professionale (corso progredito) (SECS-P/07 - 9 CFU); Gestione delle risorse umane (SECS-P/10 – 6 CFU);
- **almeno 6 CFU** tra i seguenti corsi di insegnamento: Gestione professionale dei rapporti di lavoro (IUS/07 – 6 CFU); Diritto tributario dell’impresa (IUS/12 – 6 CFU); Diritto dell’impresa in crisi (IUS/04 - 6 CFU).

La verifica del conseguimento di tali crediti formativi e del rispetto dei vincoli della presente convenzione è a carico dei singoli Consigli Provinciali della Toscana.

L’iscrizione al registro Praticanti per lo svolgimento dello speciale tirocinio è gratuita. Qualora al conseguimento del titolo accademico il laureato confermi la volontà di completare il tirocinio per gli ulteriori 12 mesi, saranno integralmente dovute le quote di iscrizione e permanenza nel predetto registro sino al compimento della pratica ed al rilascio del relativo certificato. Tale verifica e ogni relativo onere e adempimento in tal senso è a carico esclusivamente dell’Ordine.

Art. 5 – Modalità di svolgimento del tirocinio professionale nei corsi di laurea

Gli studenti ammessi allo svolgimento del periodo di tirocinio svolgeranno un periodo di pratica della durata di 6 mesi, presso lo studio professionale di un consulente del lavoro, individuato dal Consiglio Provinciale dell’Ordine competente per territorio, regolarmente iscritto all’Albo da almeno 5 anni ed in regola con la formazione continua obbligatoria.

Tra il professionista ospitante e il tirocinante/studente verrà sottoscritto un Patto Formativo comprovante il percorso e le modalità di svolgimento dello stesso. Al fine di poter garantire allo studente il regolare svolgimento del percorso universitario, nell’arco di durata del tirocinio di cui alla presente convenzione, lo studente ha l’obbligo di almeno 300 ore di presenza nello Studio del professionista, ivi compresa la partecipazione gratuita ad eventi formativi organizzati dal Consiglio dell’Ordine di riferimento e/ o la partecipazione a particolari attività professionali che dovessero svolgersi in luoghi diversi dallo Studio professionale.

La distribuzione delle ore di presenza in studio verrà concordata con il professionista ospitante una volta definito il programma didattico delle lezioni in Ateneo.

Tenuto conto che l'attuale Regolamento di Praticantato prevede un numero minimo di frequenza dello Studio Professionale di 1.560 ore nell'arco dei 18 mesi di regolare durata del Praticantato, il semestre di cui sopra comporta un "debito formativo" di 220 ore che dovranno essere recuperate nei successivi dodici mesi, in aggiunta alle almeno 1040 ore ordinarie del periodo.

La programmazione, valutazione e verifica sull'effettivo svolgimento del periodo di tirocinio resta di competenza del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in cui è iscritto il professionista ospitante che vi provvederà secondo il regolamento in vigore.

Eventuali periodi trascorsi all'estero per la frequenza di corsi riconosciuti dall'Università di Pisa determineranno la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente.

Art. 6 – Numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio e individuazione degli studi professionali disponibili

Il Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Pisa e l'Ordine dei Consulenti del Lavoro entro il mese di ottobre di ogni anno indicano il numero massimo di studenti da ammettere al tirocinio anticipato in relazione al numero di studi professionali che di volta in volta si renderanno disponibili a ricevere tirocinanti.

Art. 7 – Referenti organizzativi

Il Dipartimento di Economia e management dell'Università di Pisa e l'Ordine dei Consulenti del Lavoro provvedono alla diffusione del presente accordo.

Prima dell'inserimento negli studi possono essere previste procedure di selezione motivazionale degli aspiranti tirocinanti. Le procedure di selezione sono esclusivamente a carico e sotto la responsabilità dell'Ordine.

Nel corso di effettuazione del tirocinio sono inseriti momenti di verifica, a cura del CPO di riferimento, al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

Art. 8 – Collaborazione didattica

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegna ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate ogni anno durante il periodo di tirocinio.

Il Dipartimento di Economia e management dell'Università di Pisa si impegna ad informare adeguatamente gli studenti in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Consulente del Lavoro ed attraverso eventi specifici organizzati in collaborazione fra Università e Ordine dei Consulenti del Lavoro.

I corsi di laurea attivati dal Dipartimento e indicati all'art. 3 della presente Convenzione indicheranno le condizioni per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

Potranno essere previste forme di collaborazione anche in termini di specifica docenza, testimonianza o compresenza, ai corsi e/o seminari organizzati nel periodo di tirocinio, a cura di Consulenti del Lavoro. Nei predetti corsi e/o seminari dovranno essere previsti insegnamenti specifici nella disciplina della deontologia professionale.

Art. 9 – Obblighi ed impegni delle parti

Il presente accordo è applicabile nei confronti dei soggetti che verranno ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 e che parteciperanno alle lezioni universitarie frequentando contemporaneamente lo studio professionale di un Consulente del Lavoro per un semestre.

Il tirocinante/studente, ammesso alla frequenza dello studio, deve chiedere l'immediata iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine, nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

Art. 10 – Validità del Tirocinio conseguito con le modalità di cui agli artt. 2 e 7

Il periodo di tirocinio conseguito ai sensi della presente convenzione ha validità per un tempo massimo di nove mesi successivi alla conclusione del regolare corso di studi nell'ambito del quale è stato attivato. La decorrenza di tale periodo senza che sia stato conseguito il titolo di studio previsto dal percorso universitario determina l'inefficacia del tirocinio previamente svolto.

Art. 11 Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione, redatta in conformità con la Convenzione quadro sottoscritta in data 23 Marzo 2018 dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, il M.I.U.R. e il Ministero del Lavoro, entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione, ha durata triennale ed è rinnovabile a seguito di accordo fra le parti per ugual periodo, salvo recesso da attuarsi con preavviso di mesi sei, ferma restando la vigenza della normativa di riferimento.

2. Il recesso, in ogni caso, non pregiudica la persistente applicazione della presente Convenzione ai tirocini per i quali la domanda di ammissione sia stata presentata all'Ordine di riferimento in data anteriore al giorno in cui diviene efficace il recesso stesso.

Art. 12 Discenti fuori Regione

1. I discenti dei Corsi oggetto della presente Convenzione residenti fuori Regione, che intendano svolgere il semestre di Tirocinio anticipato nella propria Regione, dovranno tempestivamente inviare richiesta preliminare di attivazione specifica alla Segreteria della Consulta Toscana, al seguente indirizzo: segreteria.consulta@consulentidellavoro.it

2. L'istanza dovrà contenere l'identificazione del richiedente, il corso di laurea a cui è iscritto, il numero di crediti acquisiti ai sensi dell'art. 4, il Consiglio Provinciale presso cui è iscritto il Consulente del lavoro con il quale ha contratto intesa per lo svolgimento di detto tirocinio.

3. La Consulta dell'Ordine Toscana provvederà agli opportuni contatti con il Consiglio di riferimento indicato, ai fini della applicazione della presente Convenzione in via cedevole in ambito extraterritoriale.

Pisa, 20 / 09 /2022

Presidente Consulta Toscana

Gloria Cappagli

Direttore di Dipartimento

Prof. Luca Spataro